

# REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

## Scheda di sintesi

### Campo e termini di applicazione

A decorrere dal **13 dicembre 2014** si applicherà anche in Italia il Regolamento Europeo n.1169/2011 del 25 ottobre 2011 – in vigore dal 12 dicembre 2011 - relativo alla **fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori**.

Il regolamento modifica le disposizioni esistenti che disciplinano l'etichettatura degli alimenti nell'Unione e ridefinisce la materia dell'etichettatura nutrizionale, al fine di consentire al consumatore di adottare decisioni in piena conoscenza di causa e di utilizzare gli alimenti in modo sicuro, garantendo al tempo stesso la libera circolazione degli alimenti legalmente prodotti e commercializzati.

Le disposizioni relative alla **dichiarazione nutrizionale** si applicheranno a partire dal **13 dicembre 2016**.

**Il Regolamento coinvolge con le sue disposizioni tutta la filiera alimentare dalla produzione, alla commercializzazione ed alla somministrazione.**

### Requisiti generali

Le informazioni relative all'etichettatura, alla presentazione dei prodotti alimentari e alla loro pubblicità non deve in alcun modo (cfr. articolo 7):

- indurre il consumatore in errore sulle caratteristiche, le proprietà o gli effetti;
- attribuire a un prodotto alimentare la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana (fatta eccezione per le *acque naturali minerali* e gli *alimenti destinati a un particolare utilizzo nutrizionale*, per i quali esistono specifiche disposizioni derogatorie). Le informazioni sugli alimenti debbono essere precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore.

### Responsabilità dell'operatore

Premesso e sottolineato (cfr. articolo 8) che l'operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti è **l'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto** o, se tale operatore non è stabilito nell'UE, l'importatore, egli assicura la presenza e l'esattezza delle informazioni sugli alimenti, in conformità alla normativa europea applicabile in materia di alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali. Quando gli alimenti **sono preimballati**, le informazioni obbligatorie devono comparire sul preimballaggio o su un'etichetta a esso apposta.

Quando gli alimenti **non sono preimballati**, le informazioni sugli alimenti devono essere trasmesse all'operatore che riceve tali alimenti affinché quest'ultimo possa fornirle al consumatore finale, se necessario.

### Indicazioni obbligatorie

A norma dell'art.2 comma 2 lettera a), le *informazioni sugli alimenti* sono costituite dalle informazioni messe a disposizione del consumatore finale attraverso una etichetta o altro materiale accompagnatorio o la comunicazione verbale e che *sono obbligatorie* quelle informazioni che la legislazione dell'Unione Europea impongono di fornire.

Ciò premesso, **le indicazioni obbligatorie (cfr. articolo 9) devono essere facilmente comprensibili e visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili**. L'altezza «x» dei caratteri deve essere di almeno 1,2 mm (salvo per imballaggi o contenitori di piccole dimensioni). Le indicazioni **obbligatorie** riguardano:

- la *denominazione* dell'alimento (ai sensi del successivo art.17 la denominazione è quella legale o, in mancanza, quella usuale o, in subordine, quella descrittiva);
- l'elenco degli *ingredienti* (per ingrediente si intende, ai sensi dell'art.2 comma 2, lettera f) qualunque sostanza o prodotto utilizzato nella fabbricazione e preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, mentre per ingrediente *primario* si intende l'ingrediente di un alimento che rappresenti più del 50% di esso;
- **le sostanze che provocano allergie o intolleranze (arachidi, latte, senape, pesce, cereali contenenti glutine, ecc.);**
- la *quantità* di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
- la *quantità* netta dell'alimento;
- il *termine minimo* di conservazione o la data di scadenza;
- le *condizioni particolari* di conservazione e/o le condizioni d'impiego;
- il *nome o la ragione sociale* e l'indirizzo dell'operatore o dell'importatore;
- il *paese d'origine* o il *luogo di provenienza* per taluni tipi di carne, il latte o quando la sua omissione potrebbe indurre il consumatore in errore;

- le *istruzioni* per l'uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento;
- per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il *titolo alcolometrico* volumico effettivo;
- una *dichiarazione nutrizionale* (il cui **obbligo decorrerà**, a norma dell'art.55, a partire dal **13 dicembre 2016**).

Dette indicazioni sono espresse mediante *parole e numeri* ed, eventualmente – secondo le disposizioni dell'Unione – attraverso pittogrammi. Le indicazioni obbligatorie riguardanti la denominazione, la quantità netta e il titolo alcolometrico volumico effettivo appaiono *nello stesso campo visivo* (cfr. articolo 13) ed appaiono in una *lingua facilmente comprensibile* da parte dei consumatori ed eventualmente – secondo le disposizioni del singolo Stato membro – in più lingue (cfr. articolo 15).

### Elenco e omissione degli ingredienti

L'elenco degli ingredienti è preceduto da adeguata indicazione e comprende tutti gli ingredienti dell'alimento, in ordine decrescente di peso (cfr. articolo 18). L'elenco degli ingredienti **non è richiesto** per : gli *ortofruticoli freschi*, comprese le patate, non sbucciati né tagliati; le *acque gassificate*; gli *aceti di fermentazione*; i *formaggi*, il *burro*, il *latte* e le *creme di latte* purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai prodotti derivati dal latte o ingredienti diversi dal sale necessario alla fabbricazione di prodotti che non siano freschi o fusi; *alimenti che comprendono un solo ingrediente* a condizione che la denominazione dell'alimento sia identica all'ingrediente oppure consenta di determinare chiaramente la natura dell'ingrediente (cfr. articolo 19).

### Alimenti non preimballati

Quando i prodotti alimentari sono posti in vendita **allo stato sfuso o preimballati** su richiesta del consumatore, **resta obbligatoria la fornitura delle informazioni di cui all'art.9 comma 1 lettera c)** mentre le altre informazioni non sono obbligatorie, salva diversa disposizione degli Stati membri (cfr. articolo 44).

### Disposizioni nazionali

Sulle materie espressamente armonizzate dal Regolamento, gli Stati membri *non possono adottare né mantenere* disposizioni di carattere nazionale, fatta salva l'autorizzazione UE, ma possono adottare norme specifiche concernenti **materie non armonizzate** a condizione che esse non ostacolino o limitino la libera circolazione delle merci (cfr. articolo 38).

### Allegati

Il testo del Regolamento è corredato da numerosi allegati. Si segnalano per particolare importanza:

- l'**allegato II** relativo alle **sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze**;
- l'**allegato III** relativo ad alimenti la cui etichettatura deve comprendere una o più indicazioni complementari;
- l'**allegato V** che elenca gli alimenti ai quali non si applica l'obbligo della dichiarazione nutrizionale;
- l'**allegato VI** relativo alla denominazione degli alimenti e delle indicazioni specifiche;
- l'**allegato VII** riguardante le indicazioni e le designazioni degli ingredienti;
- l'**allegato X** relativo ai termini minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento;
- l'**allegato XI** relativo ai tipi di carne per le quali è obbligatorio indicare il paese di origine o il luogo di provenienza;
- l'**allegato XV** concernente l'espressione e la presentazione della dichiarazione nutrizionale.

## ALLERGENI: INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

In questi giorni l'attenzione mediatica si sofferma in particolare sull'art. 9, comma 1, lettera c) che **prevede come obbligatoria l'indicazione di qualsiasi ingrediente che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito**.

In particolare l'art. 44 del regolamento stabilisce **l'obbligo di fornire le indicazioni relative agli allergeni per i prodotti sfusi**.

**Le sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze sono indicati nell'allegato II al regolamento:**

1. **Cereali contenenti glutine**, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:

- a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio ( 1 );
- b) maltodestrine a base di grano ( 1 );
- c) sciroppi di glucosio a base di orzo;
- d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola.

2. **Crostacei e prodotti a base di crostacei.**
3. **Uova e prodotti a base di uova.**
4. **Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:**
  - a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
  - b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
5. **Arachidi e prodotti a base di arachidi.**
6. **Soia e prodotti a base di soia, tranne:**
  - a) olio e grasso di soia raffinato<sup>1</sup>;
  - b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;
  - c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
  - d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.
7. **Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:**
  - a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola;
  - b) lattiolio.
8. **Frutta a guscio**, vale a dire: mandorle (*Amygdalus communis* L.), nocciole (*Corylus avellana*), noci (*Juglans regia*), noci di acagiù (*Anacardium occidentale*), noci di pecan [*Carya illinoensis* (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (*Bertholletia excelsa*), pistacchi (*Pistacia vera*), noci macadamia o noci del Queensland (*Macadamia ternifolia*), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola.
9. **Sedano e prodotti a base di sedano.**
10. **Senape e prodotti a base di senape.**
11. **Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.**
12. **Anidride solforosa e solfiti** in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO<sub>2</sub> totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.
13. **Lupini e prodotti a base di lupini.**
14. **Molluschi e prodotti a base di molluschi.**

L'art. 21 del regolamento precisa poi che in caso di presenza di un **elenco di ingredienti la denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell'allegato II va evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo.**

In mancanza di un elenco di ingredienti le indicazioni **devono includere il termine "contiene"** seguito dalla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell'elenco dell'allegato II.

Gli Stati membri hanno la possibilità di adottare misure nazionali che vanno a meglio dettagliare le modalità applicative delle disposizioni del regolamento, in assenza delle quali gli adempimenti a carico degli operatori della filiera alimentare saranno burocraticamente i più onerosi.

Ad oggi l'Italia non ha adottato alcuna misura.

---

<sup>1</sup> E i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è suscettibile di elevare il livello di allergicità valutato dall'Autorità per il prodotto di base da cui sono derivati.